

TI_GERICHTE 35.2005.7 vom 17. Februar 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-02-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2005.7

FR: TI_GERICHTE 35.2005.7 du 17 février 2005

IT: TI_GERICHTE 35.2005.7 del 17 febbraio 2005

Regeste

decisione formale di estinzione del diritto all'indennità giornaliera, con ritiro dell'effetto sospensivo. Respinto il ricorso contro decisione incidentale concernente ripristino dell'effetto sospensivo, poiché interesse dell'amministrazione ritenuto preponderante rispetto a quello dell'assicurato

Erwägungen

E. 3

= RAMI 1997 K 985, p. 157). Se, invece, il provvedimento è di natura negativa, ossia se viene respinta una richiesta di constatazione, costituzione, modifica oppure annullamento di diritti o di obblighi, si applicano i provvedimenti cautelari (cfr. RAMI 2003 U 479, p. 188ss., consid. 5.1; DTF 126 V 409 consid. 3b, DTF 124 V 84 consid. 1a, DTF123 V 41 consid. 3 = RAMI 1997 K 985, p. 159 consid. 4, DTF 117 V 186, 188, DTF 116 Ib 350; RCC 1991 p. 521; RJAM 1983 n. 528 p. 91; RCC 1982 p. 481). In casu, con la decisione formale del 15 ottobre 2004, l'CO 1 ha negato all'assicurato il diritto di percepire ulteriori indennità giornaliere posteriormente al 1° novembre 2004, ritenendo che, a partire da tale data, tenuto conto dei soli postumi infortunistici, egli presenta una completa capacità lavorativa. Nella sentenza pubblicata in RAMI 2003 U 479, p. 188ss. (cfr. pure, RAMI 2004 U 521, p. 447ss. consid. 2), riguardante un caso in cui un assicuratore LAINF aveva sospeso il versamento delle indennità giornaliere al proprio assicurato, il TFA ha esplicitamente lasciato irrisolta la questione a sapere se tale provvedimento costituisca una decisione positiva o negativa, precisando che comunque la ponderazione degli interessi è la medesima sia in caso di ritiro dell'effetto sospensivo (art. 55 PA) che in caso di pronuncia di misure provvisoriale (art. 56 PA) (cfr., tuttavia, la DTF 123 V 39ss, consid. 3b, in cui la stessa Corte federale ha considerato negativa la decisione mediante la quale un assicuratore malattie, da un canto, aveva assegnato all'assicurato un periodo di 4 mesi per trovare un'occupazione adeguata al suo stato di salute e, d'altro canto, aveva rifiutato di corrispondere ulteriori indennità giornaliere trascorso il suddetto periodo d'adattamento). Analogamente a quanto statuito dal TFA nella RAMI 2003 appena menzionata, anche nel caso di specie, può rimanere aperta la questione a sapere se il provvedimento in discussione costituisce una decisione negativa oppure positiva. 2.6. Come già visto al precedente considerando, circa i presupposti per l'assegnazione di misure provvisoriale positive va rilevato che, secondo il TFA, i principi giurisprudenziali enunciati riguardo all'art. 55 PA (cfr. DTF 110 V 45, DTF 105 V 268, DTF 98 V 222), sono applicabili, per analogia, nell'ambito dell'art. 56 PA, considerata la stretta connessione esistente fra effetto sospensivo ed altri provvedimenti cautelari (cfr. RAMI 2004 U 521, p. 447ss. consid. 2; DTF 117 V 191 consid. 2b). L'autorità chiamata a decidere in merito al ritiro dell'effetto sospensivo ex art. 55 PA oppure ad ordinare delle misure cautelari giusta l'art. 56 PA, deve

in ogni caso esaminare se i motivi a favore di un'immediata esecutorietà della decisione appaiano più importanti rispetto a quelli che possono condurre ad una soluzione contraria. A questo proposito, l'autorità interessata gode di un certo margine d'apprezzamento. Di regola, essa fonderà la propria decisione sui fatti che emergono dalla documentazione a sua disposizione, senza procedere a degli ulteriori accertamenti, onde evitare dispendio di tempo. Trattandosi della ponderazione degli interessi a favore oppure contrari ad una immediata esecutorietà, possono avere una certa importanza le prospettive chiare circa l'esito finale della vertenza principale (cfr. RAMI 2004 U 521, p. 447ss. consid. 3, RAMI 2003 U 479, p. 188ss., consid. 7.2 e giurisprudenza ivi menzionata). Nella sentenza dell'11 febbraio 1997 nella causa N., K 8/96, parzialmente pubblicata in DTF 123 V 39ss., il TFA, constatato che la decisione impugnata era di natura negativa, ha verificato se la ponderazione degli interessi in gioco giustificava la pronuncia di misure provvisoriale positive, considerando finalmente preponderante l'interesse dell'autorità amministrativa: "(...). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di giudicare che evidente appare l'interesse dell'amministrazione a evitare misure di restituzione di prestazioni laddove potrebbe rivelarsi che esse sono state versate indebitamente. In questo contesto è stato in particolare accennato alle difficoltà d'ordine amministrativo collegate al recupero delle prestazioni versate a torto (DTF 119 V 507 consid. 4 e i riferimenti ivi citati). Per quanto attiene al pregiudizio che il rifiuto di misure provvisoriale positive potrebbe causare all'assicurato, occorre stabilire se, in via di massima, un'improvvisa cessazione dell'erogazione di indennità giornaliera comporta conseguenze tali da compromettere la sua situazione finanziaria e da costringerlo a prendere provvedimenti onerosi o altre disposizioni da lui non esigibili ragionevolmente. A questo proposito, il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di statuire che l'interesse dell'assicurato a non dover far capo, durante la procedura giudiziaria, all'autorità assistenziale non è preponderante rispetto a quello dell'amministrazione a non dover anticipare il versamento delle prestazioni (DTF 119 V 507 consid. 4 e riferimenti). I principi di giurisprudenza suesposti devono trovare applicazione anche nel presente caso. Considerato l'insieme degli elementi in esame, bisogna ammettere che l'interesse della Cassa malati H. è preponderante rispetto a quello dell'assicurato. Ne deriva che, per quanto riguarda il periodo posteriore al 31 dicembre 1995, in favore dell'assicurato neppure possono essere pronunciate misure provvisoriale positive." (STFA 11.2.1997 succitata, consid. 4 non pubblicato). La priorità di principio dell'interesse dell'amministrazione rispetto a quello degli assicurati è ancora stata riconosciuta dall'Alta Corte federale in alcune altre recenti sentenze (cfr., ad esempio, RAMI 2004 U 521, p. 447ss. consid. 4.2, RAMI 2003 U 479, p. 188ss., consid. 8.3; STFA del 20 gennaio 2005 nella causa K., I 4/05, consid. 4.2). 2.7. Ritenuto che la presente fattispecie non si differenzia, nella sostanza, da quelle trattate nelle pronunzie federali citate al considerando precedente - in cui l'interesse dell'amministrazione a non dover anticipare il versamento delle prestazioni è stato giudicato preponderante rispetto a quello dell'assicurato a non dover far capo, durante la procedura giudiziaria, all'autorità assistenziale - non può essere ripristinato l'effetto sospensivo dell'opposizione, rispettivamente, qualora si considerasse il provvedimento del 15 ottobre 2004 come una decisione negativa, non possono essere pronunciate misure provvisoriale positive a favore di RI 1.